



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 7 Dicembre 2021

LEGGE DI BILANCIO, L'ITER PROSEGUE PRESENTATI GLI EMENDAMENTI PER

- ◆ 6 SCATTI PREVIDENZIALI AI VVF
- ◆ ULTERIORE FINANZIAMENTO CONTRATTO LAVORO
- ◆ ASSUNZIONI STRAORDINARIE E POTENZIAMENTO



Prosegue l'iter degli emendamenti alla legge di bilancio per estendere ai Vigili del Fuoco il meccanismo dei 6 scatti previdenziali, per finanziare ulteriormente il rinnovo contrattuale al fine di ottenere incrementi non inferiori a quelli delle Forze di Polizia e per il potenziamento degli organici mediante assunzioni straordinarie sia di personale operativo che non operativo.

Si tratta di tre grandi temi che il CONAPO sta perseguendo da mesi.

Dopo l' [ok del Ministro dell' Interno Lamorgese e del Sottosegretario Sibilia](#) e dopo le [sollecitazioni CONAPO a tutti i partiti](#), un altro importantissimo passo avanti è stato fatto.

Tutti gli emendamenti sono stati presentati al Senato (vedi allegati).

Il CONAPO ne sta seguendo l'iter, sollecitando i Senatori e il Governo.

Noi non molliamo.

CONAPO AVANTI TUTTA !!!

Si allegano gli emendamenti presentati

Il Segretario Generale aggiunto
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini
Marco Piergallini



SENATO DELLA REPUBBLICA

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

ESTENSIONE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DEI SEI SCATTI PREVIDENZIALI

EMENDAMENTI PRESENTATI E PARTITI DI RIFERIMENTO

27.3

[Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#) ([Gruppo Fratelli d'Italia](#))

All'articolo 27, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«3. Per la progressiva armonizzazione dei trattamenti di quiescenza degli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono attribuiti aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di due a decorrere dal 1° gennaio 2022, di quattro a decorrere dal 1° gennaio 2023 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2024, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

4. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 1 pari al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024.

5. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 3.631.639 per l'anno 2022, di euro 7.324.928 per l'anno 2023 e di euro 10.955.585 a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 10.985.708 per l'anno 2022, di euro 22.167.909 per l'anno 2023, di euro 33.140.645 per l'anno 2024, di euro 33.357.000 per gli anni 2025 e 2026, di euro 33.857.000 per gli anni 2027 e 2028, di euro 34.357.000 per gli anni 2029 e 2030 e di euro 34.857.000 a decorrere dall'anno 2031.

6. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a 14.617.347 di euro per l'anno 2022, pari a 29.492.837 di euro per l'anno 2023, pari a 44.096.230 di euro per l'anno 2024, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2025, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2026, pari a 44.812.585 di euro per l'anno 2027 e per l'anno 2028, pari a 45.312.585 di euro per l'anno 2029 e per l'anno 2030, e pari a 45.812.585 di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

27.4

[Lomuti](#), [Donno](#), [Dell'Olio](#), [Gaudiano](#), [Presutto](#) ([Gruppo MoVimento 5 Stelle](#))

Aggiungere in fine i seguenti commi.

«2-bis. Per la progressiva armonizzazione dei trattamenti di quiescenza degli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono attribuiti aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in

godimento, in numero di due a decorrere dal 1° gennaio 2022, di quattro a decorrere dal 1° gennaio 2023 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2024, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

2-ter. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 1 pari al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024.

2-quater. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 3.631.639 per l'anno 2022, di euro 7.324.928 per l'anno 2023 e di euro 10.955.585 a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 10.985.708 per l'anno 2022, di euro 22.167.909 per l'anno 2023, di euro 33.140.645 per l'anno 2024, di euro 33.357.000 per gli anni 2025 e 2026, di 33.857.000 per gli anni 2027 e 2028, di euro 34.357.000 per gli anni 2029 e 2030 e di euro 34.857.000 a decorrere dall'anno 2031.

2-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, pari a 14.617.347 di euro per l'anno 2022, pari a 29.492.837 di euro per l'anno 2023, pari a 44.096.230 di euro per l'anno 2024, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2025, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2026, pari a 44.812.585 di euro per l'anno 2027 e per l'anno 2028, pari a 45.312.585 di euro per l'anno 2029 e per l'anno 2030, e pari a 45.812.585 di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

27.5

[Romagnoli](#), [Matrisciano](#), [Romano](#), [Catalfo](#), [Guidolin](#), [Gallicchio](#) (Gruppo [MoVimento 5 Stelle](#))

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Per la progressiva armonizzazione dei trattamenti di quiescenza degli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono attribuiti aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di due a decorrere dal 1° gennaio 2022, di quattro a decorrere dal 1° gennaio 2023 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2024, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

2-ter. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 1 pari al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024.

2-quater. Per le finalità di cui al comma *2-bis*, è autorizzata la spesa di euro 3.631.639 per l'anno 2022, di euro 7.324.928 per l'anno 2023 e di euro 10.955.585 a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui al comma *2-ter*, è autorizzata la spesa, di euro 10.985.708 per l'anno 2022, di euro 22.167.909 per l'anno 2023, di euro 33.140.645 per l'anno 2024, di euro 33.357.000 per gli anni 2025 e 2026, di 33.857.000 per gli anni 2027 e 2028, di euro 34.357.000 per gli anni 2029 e 2030 e di euro 34.857.000 a decorrere dall'anno 2031.

2-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma *2-quater*, pari a 14.617.347 di euro per l'anno 2022, pari a 29.492.837 di euro per l'anno 2023, pari a 44.096.230 di euro per l'anno 2024, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2025, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2026, pari a 44.812.585 di euro per l'anno 2027 e per l'anno 2028, pari a 45.312.585 di euro per l'anno 2029 e

per l'anno 2030, e pari a 45.812.585 di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge».

27.6

Candiani, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato (Gruppo Lega-Salvini Premier)

All'articolo 27, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«3. Per la progressiva armonizzazione dei trattamenti di quiescenza degli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono attribuiti aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di due a decorrere dal 1° gennaio 2022, di quattro a decorrere dal 1° gennaio 2023 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2024, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

4. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a tini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 1 pari al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024.

5. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 3.631.639 per l'anno 2022, di euro 7.324.928 per l'anno 2023 e di euro 10.955.585 a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 10.985.708 per l'anno 2022, di euro 22.167.909 per l'anno 2023, di euro 33.140.645 per l'anno 2024, di euro 33.357.000 per gli anni 2025 e 2026, di 33.857.000 per gli anni 2027 e 2028, di euro 34.357.000 per gli anni 2029 e 2030 e di euro 34.857.000 a decorrere dall'anno 2031.

6. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a 14.617.347 di euro per l'anno 2022, pari a 29.492.837 di euro per l'anno 2023, pari a 44.096.230 di euro per l'anno 2024, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2025, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2026, pari a 44.812.585 di euro per l'anno 2027 e per l'anno 2028, pari a 45.312.585 di euro per l'anno 2029 e per l'anno 2030, e pari a 45.812.585 di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

27.7

Candiani, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato (Gruppo Lega-Salvini Premier)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis: Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio per limiti d'età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio percepito».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni per l'anno 2023 e 45 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 31 della presente legge.

27.0.4

De Petris, Buccarella, Ruotolo, Grasso, Laforgia (gruppo Misto - Liberi e Uguali-Ecosolidali)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Armonizzazione pensionistica e previdenziale del personale del Corpo dei vigili del fuoco)

1. Per la progressiva armonizzazione dei trattamenti di quiescenza degli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono attribuiti aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di due a decorrere dal 1° gennaio 2022, di quattro a decorrere dal 1° gennaio 2023 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2024, computati a nonna dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

2. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate ai fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 1 pari al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 10 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2023 e al 15 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2024.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare a trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 3.341.992 per l'anno 2022, di euro 6.740.716 per l'anno 2023 e di euro 10.081.800 a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui ai commi 2, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato previsionale del Ministero dell'interno per il maggiore onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 10.951.0000 per l'anno 2022, di euro 22.090.000 per 33.857.000 per gli anni 2027 e 2028, di euro 34.357.0000 per gli anni 2029 e 2030 e di euro 34.857.0000 a decorrere dall'anno 2031».

Conseguentemente all'onere finanziario della disposizione, pari a 15 milioni di euro per il 2022, 30 milioni di euro per il 2023, 35 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

SENATO DELLA REPUBBLICA
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2448
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022
e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

FINANZIAMENTO AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
PER INCREMENTI CONTRATTUALI AL PARI DELLE FORZE DI POLIZIA
EMENDAMENTI PRESENTATI E PARTITI DI RIFERIMENTO

184.6

[Moronese](#), [La Mura](#), [Nugnes](#), [Giannuzzi](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#),
[Lannutti](#), [Lezzi](#), [Ortis](#), [Abate](#), [Morra](#), [Botto](#), [Mininno](#), [Granato](#) (Gruppo [Misto](#))

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«4. Fermo restando quanto previsto dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 per gli anni 2020, 2021 e 2022, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

184.7

[Candiani](#), [Ferrero](#), [Faggi](#), [Testor](#), [Tosato](#) (Gruppo [Lega-Salvini Premier](#))

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 per gli anni 2020, 2021 e 2022, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

184.8

[Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#) (Gruppo [Fratelli d'Italia](#))

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 per gli anni 2020, 2021 e 2022, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

184.11

[Donno](#), [Lomuti](#), [Dell'Olio](#), [Gaudio](#), [Presutto](#) (Gruppo [MoVimento 5 Stelle](#))

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 133 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.»

SENATO DELLA REPUBBLICA
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2448
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022
e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

POTENZIAMENTO ORGANICI E ASSUNZIONI STRAORDINARIE DI TUTTE LE COMPONENTI
EMENDAMENTI PRESENTATI E PARTITI DI RIFERIMENTO

183.4 [Lomuti](#), [Donno](#), [Dell'Olio](#), [Gaudiano](#), [Presutto](#) ([Gruppo MoVimento 5 Stelle](#))

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

«1-bis. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi anche con l'istituzione di distaccamenti rurali, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 375 unità nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, di cui solo 125 unità a decorrere dal 1° maggio 2022 sono assunte dalla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del medesimo Corpo, 125 unità non prima del 1° novembre 2022 e 125 unità non prima del 1° novembre 2023.

1-ter. Sono, altresì, assunte ulteriori 381 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 222 unità nei ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, 34 unità nei ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative e 125 unità nei ruoli tecnico-professionali. Per tali assunzioni straordinarie si procede, per i ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, per un massimo di 126 unità non prima del 1° novembre 2022 così ripartite: 24 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 38 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 16 unità nel ruolo iniziale di elisoccorritore vigile del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco. Per i medesimi ruoli e per le medesime funzioni specialistiche si procede per un massimo di 96 unità non prima del 1° novembre 2023, così ripartite: 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di coperta vigili del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di macchina vigili del fuoco. Per il ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative si procede per un massimo di 34 unità non prima del 1° novembre 2022. Per i ruoli tecnico-professionali si procede non prima del 1° novembre 2022 per un numero massimo di 30 unità di vice direttori sanitari, di 20 unità di ispettori logistico-gestionali, di 20 unità di vice direttori tecnico-scientifici, di 30 unità di ispettori sanitari e di 25 unità di vice direttori logistico-gestionali.

1-quater. In conseguenza delle assunzioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

1-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter è autorizzata la spesa di euro 6.242.074 per l'anno 2022, di euro 26.162.557 per l'anno 2023, di euro 35.151.286 per l'anno 2024, di euro 36.244.769 per l'anno 2025, di euro 36.424.199 per l'anno 2026, di euro 36.836.388 per l'anno 2027, di euro 37.100.193 per l'anno 2028, di euro 37.111.876 per l'anno 2029, di euro 37.399.496 per l'anno 2030, di euro 37.815.550 per l'anno 2031 e di euro 38.062.157 a decorrere dall'anno 2032.

1-sexies. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 1-bis e 1-ter, comprese le spese per mense e buoni pasto, nonché alla gestione dei distaccamenti rurali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 271.336 per l'anno 2022, euro 970.336 per l'anno 2023 e di euro 1.246.500 a decorrere dall'anno 2024.

1-septies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi da 1-bis a 1-sexies, pari a 6.513.410 euro per l'anno 2022, 27.132.893 euro per l'anno 2023, 36.397.786 euro per l'anno 2024, 37.491.269 euro per l'anno 2025, 37.670.699 euro per l'anno 2026, 38.082.888 euro per l'anno 2027, 38.346.693 euro per l'anno 2028, 38.358.376 euro per l'anno 2029, 38.645.996 euro per l'anno 2030, 39.062.050 euro per l'anno 2031, 39.308.657 euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 194 della presente legge.».

183.5 [Rauti](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#) (Gruppo [Fratelli d'Italia](#))

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi anche con l'istituzione di distaccamenti rurali, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 375 unità nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, di cui solo 125 unità a decorrere dal 1 maggio 2022 sono assunte dalla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del medesimo Corpo, 125 unità non prima del 1° novembre 2022 e 125 unità non prima del 1 novembre 2023.

1-*ter*. Sono, altresì, assunte ulteriori 381 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 222 unità nei ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, 34 unità nei ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative e 125 unità nei ruoli tecnico-professionali. Per tali assunzioni straordinarie si procede, per i ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, per un massimo di 126 unità non prima del 1° novembre 2022 così ripartite: 24 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 38 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 16 unità nel ruolo iniziale di elisoccorritore vigile del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco. Per i medesimi ruoli e per le medesime funzioni specialistiche si procede per un massimo di 96 unità non prima del 1° novembre 2023, così ripartite: 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di coperta vigili del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di macchina vigili del fuoco. Per il ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative si procede per un massimo di 34 unità non prima del 1° novembre 2022. Per i ruoli tecnico-professionali si procede non prima del 1° novembre 2022 per un numero massimo di 30 unità di vice direttori sanitari, di 20 unità di ispettori logistico-gestionali, di 20 unità di vice direttori tecnico-scientifici, di 30 unità di ispettori sanitari e di 25 unità di vice direttori logistico-gestionali.

1-*quater*. In conseguenza delle assunzioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

1-*quinquies*. Ai fini dell'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* è autorizzata la spesa di euro 6.242.074 per l'anno 2022, di euro 26.162.557 per l'anno 2023, di euro 35.151.286 per l'anno 2024, di euro 36.244.769 per l'anno 2025, di euro 36.424.199 per l'anno 2026, di euro 36.836.388 per l'anno 2027, di euro 37.100.193 per l'anno 2028, di euro 37.111.876 per l'anno 2029, di euro 37.399.496 per l'anno 2030, di euro 37.815.550 per l'anno 2031 e di euro 38.062.157 a decorrere dall'anno 2032.

1-*sexies*. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, comprese le spese per mense e buoni pasto, nonché alla gestione dei distaccamenti rurali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 271.336 per l'anno 2022, euro 970.336 per l'anno 2023 e di euro 1.246.500 a decorrere dall'anno 2024.

1-*septies*. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1-*bis* e 1-*ter*, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

[Moronese](#), [La Mura](#), [Nugnes](#), [Giannuzzi](#), [Angrisani](#), [DiMicco](#),
[Lannutti](#), [Lezzi](#), [Ortis](#), [Abate](#), [Morra](#), [Botto](#), [Mininno](#), [Granato](#) ([Gruppo Misto](#))

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi anche con l'istituzione di distaccamenti rurali, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 375 unità nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, di cui solo 125 unità a decorrere dal 1° maggio 2022 sono assunte dalla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del medesimo Corpo, 125 unità non prima del 1° novembre 2022 e 125 unità non prima del 1° novembre 2023

1-ter. Sono, altresì, assunte ulteriori 381 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 222 unità nei ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, 34 unità nei ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative e 125 unità nei ruoli tecnico-professionali. Per tali assunzioni straordinarie si procede, per i ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, per un massimo di 126 unità non prima del 1° novembre 2022 così ripartite: 24 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 38 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 16 unità nel ruolo iniziale di elisoccorritore vigile del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco. Per i medesimi ruoli e per le medesime funzioni specialistiche si procede per un massimo di 96 unità non prima del 1° novembre 2023, così ripartite: 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di coperta vigili del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di macchina vigili del fuoco. Per il ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative si procede per un massimo di 34 unità non prima del 1° novembre 2022. Per i ruoli tecnico-professionali si procede non prima del 1° novembre 2022 per un numero massimo di 30 unità di vice direttori sanitari, di 20 unità di ispettori logistico-gestionali, di 20 unità di vice direttori tecnico-scientifici, di 30 unità di ispettori sanitari e di 25 unità di vice direttori logistico-gestionali.

1-quater. In conseguenza delle assunzioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

1-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter è autorizzata la spesa di euro 6.242.074 per l'anno 2022, di euro 26.162.557 per l'anno 2023, di euro 35.151.286 per l'anno 2024, di euro 36.244.769 per l'anno 2025, di euro 36.424.199 per l'anno 2026, di euro 36.836.388 per l'anno 2027, di euro 37.100.193 per l'anno 2028, di euro 37.111.876 per l'anno 2029, di euro 37.399.496 per l'anno 2030, di euro 37.815.550 per l'anno 2031 e di euro 38.062.157 a decorrere dall'anno 2032.

1-sexies. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 1-bis e 1-ter, comprese le spese per mense e buoni pasto, nonché alla gestione dei distaccamenti rurali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 271.336 per l'anno 2022, euro 970.336 per l'anno 2023 e di euro 1.246.500 a decorrere dall'anno 2024.

1-septies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi anche con l'istituzione di distaccamenti rurali, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 375 unità nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, di cui solo 125 unità a decorrere dal 1° maggio 2022 sono assunte dalla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del medesimo Corpo, 125 unità non prima del 1° novembre 2022 e 125 unità non prima del 1° novembre 2023.

1-ter. Sono, altresì, assunte ulteriori 381 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 222 unità nei ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, 34 unità nei ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative e 125 unità nei ruoli tecnico-professionali. Per tali assunzioni straordinarie si procede, per i ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, per un massimo di 126 unità non prima del 1° novembre 2022 così ripartite: 24 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 38 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 16 unità nel ruolo iniziale di elisoccorritore vigile del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco. Per i medesimi ruoli e per le medesime funzioni specialistiche si procede per un massimo di 96 unità non prima del 1° novembre 2023, così ripartite: 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di coperta vigili del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di macchina vigili del fuoco. Per il ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative si procede per un massimo di 34 unità non prima del 1° novembre 2022. Per i ruoli tecnico-professionali si procede non prima del 1° novembre 2022 per un numero massimo di 30 unità di vice direttori sanitari, di 20 unità di ispettori logistico-gestionali, di 20 unità di vice direttori tecnico-scientifici, di 30 unità di ispettori sanitari e di 25 unità di vice direttori logistico-gestionali.

1-quater. In conseguenza delle assunzioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

1-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter è autorizzata la spesa di euro 6.242.074 per l'anno 2022, di euro 26.162.557 per l'anno 2023, di euro 35.151.286 per l'anno 2024, di euro 36.244.769 per l'anno 2025, di euro 36.424.199 per l'anno 2026, di euro 36.836.388 per l'anno 2027, di euro 37.100.193 per l'anno 2028, di euro 37.111.876 per l'anno 2029, di euro 37.399.496 per l'anno 2030, di euro 37.815.550 per l'anno 2031 e di euro 38.062.157 a decorrere dall'anno 2032.

1-sexies. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 1-bis e 1-ter, comprese le spese per mense e buoni pasto, nonché alla gestione dei distaccamenti rurali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 271.336 per l'anno 2022, euro 970.336 per l'anno 2023 e di euro 1.246.500 a decorrere dall'anno 2024.

1-septies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

SENATO DELLA REPUBBLICA
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2448
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022
e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

POTENZIAMENTO ORGANICI E ASSUNZIONI STRAORDINARIE DI TUTTE LE COMPONENTI
FINANZIAMENTO AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
PER INCREMENTI CONTRATTUALI AL PARI DELLE FORZE DI POLIZIA
ESTENSIONE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DEI SEI SCATTI PREVIDENZIALI

EMENDAMENTO OMNICOMPRESIVO PRESENTATO E PARTITO DI RIFERIMENTO

183.0.31

Misiani, Manca (Gruppo Partito Democratico)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 183-bis.

(Ulteriori misure in materia di Vigili del fuoco e forze di polizia)

1. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi anche con l'istituzione di distaccamenti rurali, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 375 unità nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, di cui solo 125 unità a decorrere dal 1 maggio 2022 sono assunte dalla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del medesimo Corpo, 125 unità non prima del 1 novembre 2022 e 125 unità non prima del 1 novembre 2023.

2. Sono, altresì, assunte ulteriori 381 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 222 unità nei ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, 34 unità nei ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative e 125 unità nei ruoli tecnico-professionali. Per tali assunzioni straordinarie si procede, per i ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, per un massimo di 126 unità non prima del 1° novembre 2022 così ripartite: 24 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigili del fuoco, 38 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigili del fuoco, 16 unità nel ruolo iniziale di elisoccorritore vigile del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco. Per i medesimi ruoli e per le medesime funzioni specialistiche si procede per un massimo di 96 unità non prima del 1° novembre 2023, così ripartite: 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di coperta vigili del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di macchina vigili del fuoco. Per il ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative si procede per un massimo di 34 unità non prima del 1° novembre 2022. Per i ruoli tecnico-professionali si procede non prima del 1° novembre 2022 per un numero massimo di 30 unità di vice direttori sanitari, di 20 unità di ispettori logistico-gestionali, di 20 unità di vice direttori tecnico-scientifici, di 30 unità di ispettori sanitari e di 25 unità di vice direttori logistico-gestionali.

3. In conseguenza delle assunzioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 6.242.074 per l'anno 2022, di euro 26.162.557 per l'anno 2023, di euro 35.151.286 per l'anno 2024, di euro 36.244.769 per l'anno 2025, di euro 36.424.199 per l'anno 2026, di euro 36.836.388 per l'anno 2027, di euro 37.100.193 per l'anno 2028, di euro 37.111.876 per l'anno 2029, di euro 37.399.496 per l'anno 2030, di euro 37.815.550 per l'anno 2031 e di euro 38.062.157 a decorrere dall'anno 2032.

5. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 1 e 2, comprese le spese per mense e buoni pasto, nonché alla gestione dei distaccamenti rurali, è

autorizzata la spesa complessiva di euro 271.336 per l'anno 2022, euro 970.336 per l'anno 2023 e di euro 1.246.500 a decorrere dall'anno 2024.

6. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

7. Per la progressiva armonizzazione dei trattamenti di quiescenza degli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono attribuiti aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di due a decorrere dal 1° gennaio 2022, di quattro a decorrere dal 1 gennaio 2023 e di sei a decorrere dal 1 gennaio 2024, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

8. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 1 pari al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024.

9. Per le finalità di cui al comma 7, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 3.631.639 per l'anno 2022, di euro 7.324.928 per l'anno 2023 e di euro 10.955.585 a decorrere dall'anno 2024. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 10.985.708 per l'anno 2022, di euro 22.167.909 per l'anno 2023, di euro 33.140.645 per l'anno 2024, di euro 33.357.000 per gli anni 2025 e 2026, di 33.857.000 per gli anni 2027 e 2028, di euro 34.357.000 per gli anni 2029 e 2030 e di euro 34.857.000 a decorrere dall'anno 2031.

10. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9, pari a 14.617.347 di euro per l'anno 2022, pari a 29.492.837 di euro per l'anno 2023, pari a 44.096.230 di euro per l'anno 2024, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2025, pari a 44.312.585 di euro per l'anno 2026, pari a 44.812.585 di euro per l'anno 2027 e per l'anno 2028, pari a 45.312.585 di euro per l'anno 2029 e per l'anno 2030, e pari a 45.812.585 di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

11. Al fine di far fronte alle esigenze di funzionalità per l'efficienza dei servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, derivanti dalla carenza organica nei ruoli degli ispettori e commissari del ruolo direttivo speciale del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e dalla contestuale cessazione dal servizio, per limiti di età, di un elevato numero di personale con qualifiche apicali dei medesimi ruoli, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, il richiamo in servizio di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, può essere disposto, con le modalità ivi indicate, anche nei confronti delle qualifiche del personale che compongono i predetti ruoli degli ispettori e commissari del ruolo direttivo speciale.

12. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 7, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194.

13. Fermo restando quanto previsto dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 per gli anni 2020, 2021 e 2022, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 194».